

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 14 aprile 2020

Oggetto: decreto Legge 23/2020 (decreto “liquidità”)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Liquidità sono diventate operative le nuove proroghe e sospensioni dei versamenti a causa dell'emergenza Covid-19.

Il decreto prevede una sospensione generalizzata dei versamenti per tutti gli enti non commerciali. Si tratta di una indicazione omnicomprensiva che abbraccia anche gli enti del Terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e, in senso ampio, tutti gli enti che svolgono attività di interesse generale non in forma d'impresa. Quest'ultima definizione, in particolare, in assenza di limiti puntuali, non potrà che interpretarsi in senso estensivo ricomprendendo, ad esempio, anche associazioni di categoria o sindacali.

Per questi enti, dunque, i versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente o assimilato, ai contributi previdenziali/assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi per i mesi di aprile e maggio e potranno essere effettuati:

- entro il prossimo 30 giugno 2020;
- oppure mediante dilazione in un massimo di cinque rate mensili di pari importo di cui la prima a decorrere dal mese di giugno 2020.

Analoga sospensione è prevista per gli enti non profit che svolgono attività di impresa, per i quali tuttavia valgono anche i limiti di ricavi e fatturato individuati dal Decreto. In questo caso la sospensione opera solo se l'ente ha subito un effettivo pregiudizio economico parametrato al calo del fatturato o dei corrispettivi.

L'articolo 18, comma 1, del DL 23 del 8 aprile 2020 prevede che la verifica della diminuzione in ragione del 33% riguarda il fatturato e i corrispettivi parametrati ai mesi di marzo e aprile 2019.

In sostanza l'associazione deve verificare il fatturato del mese di marzo 2020 e controllare se risulta diminuito di almeno il 33% di quello di marzo 2019 e ripetere la medesima verifica per i mesi di aprile 2020 e 2019. Qualora la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi abbia subito tale scostamento scatta il rinvio dei termini per il versamento:

- delle ritenute alla fonte;
- dell'Iva;

- dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Le altre misure finanziarie

Se la disposizione in esame rappresenta un passo importante per il sostegno a tutti gli enti non commerciali che si trovano a fare i conti con le conseguenze dannose dell'emergenza, va detto tuttavia che tali soggetti restano comunque esclusi, per il momento, dalle altre misure finanziarie contenute nel decreto legge.

In caso di nuove indicazioni provvederemo a inviarvi ulteriori comunicazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

